

SUPSI

Regolamento percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS

1. Disposizioni generali

- 1.1 Nel quadro del mandato di prestazione federale, la formazione continua è una delle missioni delle Scuole universitarie professionali. La distinzione tra formazione universitaria di base (livello 1) e formazione continua si delinea in base ai seguenti criteri:
- completamento di una formazione accademica di base bachelor o laurea triennale
 - formazioni lunghe professionalizzanti: sviluppo di qualifiche basate sull'esperienza professionale e su progetti di carriera
 - transfer degli aspetti teorici nella pratica professionale
 - formazioni di lunga durata erogate in risposta a effettivi bisogni dell'economia e del territorio
 - durata e modalità di fruizione dei percorsi Advanced Studies
- 1.2 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

2. Campo di applicazione

- 2.1 Il presente regolamento si applica ai percorsi Advanced Studies¹ denominati:
- Master of Advanced Studies (MAS)
 - Executive Master of Business Administration (EMBA)
 - Diploma of Advanced Studies (DAS)
 - Certificate of Advanced Studies (CAS)
- 2.2 Ogni Dipartimento della SUPSI può emanare direttive proprie a titolo di complemento del presente documento. Tali direttive hanno l'obiettivo di definire disposizioni puntuali in merito ai percorsi MAS, EMBA, DAS, CAS.
- 2.3 Le direttive a complemento del presente documento sono soggetti ad approvazione da parte della Direzione di dipartimento e della Direzione SUPSI.
- 2.4 In difetto di regolamenti delle Scuole affiliate, analoghi principi si applicano ai percorsi di formazione continua di lunga durata conferiti dalle Scuole affiliate alla SUPSI.
- 2.5 In aggiunta al presente regolamento, i percorsi Advanced Studies MAS, EMBA sono regolati dalle Best Practice KFH.
- 2.6 Per tutto quanto non menzionato nel presente documento, fanno stato la Legge federale sulle Scuole universitarie professionali (LSup) e la relativa Ordinanza del DFE del 2 settembre 2005, la Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU) del 30 settembre 2011, le relative direttive a complemento in vigore nei dipartimenti e le condizioni generali di formazione continua.

3. Titoli di studio

Nell'ambito delle formazioni Advanced Studies, sono rilasciati i seguenti titoli di studio:

- 3.1 Master of Advanced Studies SUPSI in (denominazione completa del corso)
- 3.2 Executive Master of Business Administration SUPSI
- 3.3 Diploma of Advanced Studies SUPSI in (denominazione completa del corso)
- 3.4 Certificate of Advanced Studies SUPSI in (denominazione completa del corso)

I titoli di studio sono rilasciati dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), istituzione riconosciuta da Confederazione e Cantoni quale scuola universitaria ai sensi dell'art. 2, capoverso 2 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)².

La Scuola Teatro Dimitri (STD) e il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) sono affiliate alla SUPSI come definito dai rispettivi accordi di affiliazione³.

In aggiunta, per i percorsi MAS, EMBA è pure rilasciato un supplemento al diploma (Diploma Supplement) volto a facilitare il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche a livello internazionale. SUPSI rilascia il supplemento al diploma in versione bilingue (italiano e inglese).

4. Piano di studio

- 4.1 Ogni programma Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS deve essere descritto in uno specifico piano di studio che illustri l'insieme del percorso formativo, la durata, la frequenza minima richiesta, eventuali prerequisiti, il numero di ECTS e le modalità di certificazione intermedie e finali.
- 4.2 Il piano di studio allestito dal dipartimento è definito in funzione del profilo di competenze. Esso illustra le modalità didattiche del corso e definisce i moduli e i relativi crediti da certificare per l'ottenimento del titolo di studio.
- 4.3 I contenuti sono concepiti in funzione degli obiettivi e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche del settore al quale è indirizzata la formazione lunga.
- 4.4 Le prestazioni del partecipante sono espresse, per ogni modulo certificato, in crediti di studio, in base alle disposizioni in vigore nell'European Credit Transfer System (ECTS).

5. Criteri di ammissione

- 5.1 Sono ammessi di diritto alla formazione Advanced Studies coloro che hanno completato un percorso accademico di livello 1: bachelor, laurea triennale o titolo equivalente.
- 5.2 In difetto dei titoli di studio richiesti, è possibile l'ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di studio conseguiti e dell'esperienza acquisita, nonché delle competenze sviluppate nel quadro dell'attività professionale.
- 5.3 Sino a quando il percorso per l'ottenimento a posteriori del titolo SUP per la formazione infermieristica non sarà definitivamente stabilito e attivato, quanto previsto al punto 5.1 non viene applicato.
- 5.4 L'ammissione su dossier a programmi che permettono l'ottenimento di un titolo CAS o DAS non implica automaticamente la possibilità di ammissione a un MAS, EMBA.

6. Riammissione ai corsi Advanced Studies⁴

6.1 A seguito di abbandono di un corso

- L'interessato può chiederne la riammissione in ogni momento al Dipartimento di riferimento, dietro presentazione di una domanda scritta e motivata.
- La direzione del Dipartimento o l'organo di competenza designato dallo stesso, decide in merito alla richiesta e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie tenendo conto delle ragioni che avevano comportato l'abbandono dal percorso Advanced Studies.
- La presentazione di una domanda di riammissione presuppone il fatto che il partecipante sia in regola con il pagamento di eventuali tasse di iscrizione ancora arretrate. In caso contrario la direzione di Dipartimento non entra nel merito della richiesta.
- Per la riammissione si applica la procedura e l'iter previsti a livello di domanda di ammissione del corso Advanced Studies e le direttive a complemento in vigore nel dipartimento di riferimento.

6.2 A seguito dell'esclusione da un corso

- Trascorsi 3 anni accademici dall'esclusione da un percorso Advanced Studies, l'interessato può formulare domanda di riammissione allo stesso.
- La domanda di riammissione va presentata al Direttore generale SUPSI, in forma scritta e motivata, al più tardi entro il termine di iscrizione previsto dal percorso Advanced Studies.
- La procedura applicabile è la seguente:
 - il Direttore generale SUPSI inoltra l'istanza al Dipartimento interessato per un preavviso scritto;
 - il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, preavvisa favorevolmente la riammissione al Direttore generale SUPSI, formulando le relative condizioni e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti tenendo in considerazione il piano di studio vigente;
 - il Direttore generale SUPSI notifica all'interessato la proposta di riammissione, subordinata all'accettazione delle condizioni formulate dal Dipartimento, impartendogli un termine entro cui comunicare la propria accettazione;
 - la sottoscrizione da parte del partecipante delle condizioni, compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal Dipartimento, equivale a riammissione al percorso Advanced Studies.
- I Dipartimenti possono prevedere norme specifiche relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione dell'interessato per un colloquio personale e per discutere le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a completamento del dossier.
- La presentazione di una domanda di riammissione presuppone il fatto che il partecipante sia in regola con il pagamento di eventuali tasse di iscrizione ancora arretrate. In caso contrario il Direttore generale SUPSI non entra nel merito della richiesta.
- Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, rispettivamente la mancata accettazione da parte dell'interessato delle condizioni formulate dal Dipartimento, comportano una decisione di non riammissione.

7. Prerequisiti

- 7.1 Il piano di studio può prescrivere che l'accesso a taluni moduli sia subordinato alla certificazione di altri.
- 7.2 In aggiunta ai criteri d'ammissione (Art. 5), taluni percorsi formativi potrebbero prevedere particolari prerequisiti d'ammissione in relazione a conoscenze e competenze specifiche legate al settore in cui si indirizza la formazione.
- 7.3 L'ammissione a taluni percorsi MAS, EMBA o DAS potrebbe essere subordinata alla conclusione di un CAS o DAS.

8. Immatricolazioni

- 8.1 Sono immatricolati i partecipanti dei percorsi MAS, EMBA.
- 8.2 Nel caso di passaggio a formazioni MAS o EMBA che risultino dalla combinazione di CAS o DAS, i partecipanti saranno immatricolati, al più tardi, entro l'inizio dell'ultimo CAS/DAS previsto dalla formazione.

9. Durata

La durata dei percorsi Advanced Studies è espressa in crediti di studio (ECTS), unità di misura dell'impegno complessivo previsto per il partecipante (ore d'aula, studio personale, lavoro di tesi, ecc.). In linea di principio si distinguono le seguenti durate:

- MAS, EMBA minimo 60 ECTS
- DAS minimo 30 ECTS
- CAS minimo 10 ECTS

10. Riconoscimento di equivalenze

- 10.1 I candidati che hanno acquisito, nel quadro di un'altra formazione, delle competenze corrispondenti parzialmente o totalmente agli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso, possono beneficiare di equivalenze e di conseguenza a un esonero parziale e totale di alcuni moduli.
- 10.2 Onde garantire gli standard didattici, SUPSI Formazione continua può riconoscere di regola un massimo di equivalenze non superiore al 25% del totale ECTS previsti per l'ottenimento del titolo di studio.
- 10.3 In caso di riconoscimento di equivalenze, la riduzione massima della quota di iscrizione non può superare il 25% della quota di iscrizione complessiva.

11. Frequenza

- 11.1 I dipartimenti stabiliscono una percentuale minima di frequenza per ogni modulo, rispettivamente per l'intera formazione lunga da loro erogata.
- 11.2 I candidati possono accedere alle prove di certificazione intermedie e finali solo a condizione che siano rispettate le condizioni di frequenza stabilite dal percorso formativo, rispettivamente dalle condizioni di ammissione agli esami intermedi e finali.

12. Prove di certificazione

- 12.1 Vengono ammessi alle prove di certificazione coloro che soddisfano i criteri di ammissione e che rispettano le condizioni di frequenza ai corsi.
- 12.2 Possono presentare la tesi o il lavoro di certificazione finale coloro che hanno acquisito i crediti di studio previsti dal percorso formativo.
Eventuali deroghe sono di competenza del dipartimento o dell'organo designato dallo stesso.

13. Richieste di proroga e congedi

- 13.1 È possibile per il partecipante richiedere una proroga per la consegna della tesi e/o lavoro finale MAS, EMBA, DAS, CAS. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e motivata al dipartimento o all'organo da esso designato, il quale fisserà il nuovo termine di consegna.
In linea di principio, non sono concesse proroghe superiori ai 2 anni dalla fine del percorso formativo.
- 13.2 Sono possibili congedi durante la formazione, previo accordo del dipartimento o dell'organo designato dallo stesso.
- 13.3 Eventuali proroghe e congedi possono essere soggetti a tasse amministrative.

14. Valutazioni

- 14.1 Ogni modulo certificante comporta una valutazione dello studente mediante prove di certificazione.
- 14.2 Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente.
- 14.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di singoli moduli può essere considerata ai fini di certificazioni successive.
- 14.4 **La valutazione sufficiente** è espressa con
 - a) la nota da 4 a 6, di cui 6 rappresenta la nota massima e 4 la sufficienza
 - b) in base alla scala seguente, secondo il rango su 100 studenti che conseguono il credito
 - A dal 1° al 10°
 - B dall'11° al 35°
 - C dal 36° al 65°
 - D dal 66° al 90°
 - E dal 91° al 100°
 - c) il giudizio "certificato" o "acquisito"
- 14.5 **La valutazione insufficiente** è espressa con
 - a) FX: credito conseguibile con un lavoro o una prova di certificazione supplementari;
 - b) F: credito conseguibile ripetendo la prova di certificazione e/o il modulo in base alle modalità previste dal piano studio.
 - c) il giudizio "non certificato" o "non acquisito".
- 14.6 Se il modulo è già stato certificato, non è possibile ripetere la prova per migliorare la valutazione.

15. Ripetizioni

- 15.1 Il partecipante può ripetere la certificazione di un modulo al massimo 2 volte, accedendo alle sessioni di recupero previste successivamente, secondo la modalità e le condizioni fissate dal piano di studio e dai regolamenti di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità, al partecipante non sarà possibile accreditare i relativi crediti di studio previsti dal percorso.
- 15.2 Le tesi/lavori finali MAS, EMBA, così come pure le prove di certificazione CAS/DAS possono essere ripetute una sola volta: la seconda valutazione insufficiente comporta il mancato conseguimento del titolo di studio.
- 15.3 L'organizzazione di certificazioni di recupero o di sessioni supplementari di valutazione di tesi e di lavori di certificazione finali, può comportare l'addebito di una tassa aggiuntiva.
- 15.4 Se le prestazioni del partecipante lo giustificano, il dipartimento può concedere la sostituzione di crediti mancanti con altri dell'offerta formativa.

16. Sanzioni disciplinari

- 16.1 Comportamenti scorretti possono causare, secondo la gravità, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione o esclusione dalla formazione lunga.
- 16.2 Il candidato che consegna un lavoro non redatto di proprio pugno o che presenta come propri dei risultati di lavori o esiti di ricerche di terzi, commette frode.
- 16.3 Il candidato che consegna un lavoro, il cui contenuto è frutto di copia, in toto o parziale, d'altra opera o lavoro, commette plagio.
Pertanto, ogni parte di testo tratta da altre fonti deve essere corredata da citazioni di detta fonte.
- 16.4 In caso di frode o plagio il candidato non ottiene il titolo di studio.

17. Garanzia di qualità

- 17.1 La qualità della formazione viene regolarmente monitorata tramite appositi questionari somministrati ai partecipanti al termine dei moduli e/o del percorso Advanced Studies.
- 17.2 I percorsi MAS, EMBA, DAS, CAS seguono gli standard di qualità definiti dall'agenzia di accreditamento istituzionale o dalle agenzie che ne hanno accreditato i singoli prodotti.
- 17.3 Per i percorsi MAS, EMBA sono inoltre previste delle valutazioni sull'impatto della formazione a medio-lungo termine.

18. Sconti e attività promozionali

- 18.1 I dipartimenti possono prevedere attività promozionali in favore dei membri dell'Associazione SUPSI Alumni.
- 18.2 Associazioni professionali e di categoria possono beneficiare di eventuali condizioni di favore per i loro membri iscritti a una formazione lunga, a condizione che sia stato negoziato un accordo con SUPSI.

19. Competenze

- 19.1 La certificazione di fine modulo compete al docente o al responsabile del corso.
- 19.2 Le valutazioni di tesi/lavori finali MAS, EMBA come pure le valutazioni di elaborati di fine percorso CAS e DAS sono di competenza degli organi designati dai dipartimenti.
- 19.3 La valutazione di eventuali equivalenze compete al dipartimento, rispettivamente all'organo designato dallo stesso.
- 19.4 Ogni altra applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal dipartimento. In difetto di specifica designazione, la competenza è del Direttore di dipartimento.

20. Contenzioso

- 20.1 Le valutazioni d'esame, come pure ogni altra decisione rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante, sono comunicate in forma scritta.
- 20.2 Contro decisioni dei docenti o delle commissioni d'esame designate dai singoli programmi Advanced Studies, il partecipante può interporre reclamo al dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione⁵.
- 20.3 Contro decisioni del dipartimento di natura disciplinare o che comportano la mancata certificazione di crediti non rimediabili entro breve termine o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale SUPSI. Lo stesso va presentato in forma scritta e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione⁶.
- 20.4 Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa⁷.
- 20.5 Per i contenziosi delle scuole affiliate fanno stato le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti di studio.
- 20.6 ...⁸
- 20.7 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie⁹.

21. Entrata in vigore

Questo regolamento è approvato dal Consiglio SUPSI in data 10 ottobre 2014 e sostituisce la versione precedente. Il regolamento si applica già ai percorsi Advanced Studies iniziati nell'anno accademico 2014/2015.

Il Presidente del Consiglio
Alberto Petruzzella

Il Direttore generale
Franco Gervasoni

1. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
2. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
3. Introdotto con decisione CSUPSI del 10.10.2014
4. Introdotto con decisione CSUPSI del 10.10.2014
5. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
6. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
7. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
8. Abrogato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
9. Introdotto con decisione CSUPSI del 10.10.2014